

## Imposta Comunale sugli Immobili

L'imposta è dovuta dai possessori di beni immobili (fabbricati ed aree fabbricabili).

Per calcolare l'imposta si deve applicare al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune ove gli immobili sono ubicati. Le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'abitazione principale sono deliberate ogni anno, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili sui manifesti affissi dal Settore Tributi e sul sito internet del Comune alla voce I.C.I.

Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

- **IN DUE RATE**, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- **IN UNA SOLA RATA ANNUALE**, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Il pagamento si effettua presso gli uffici postali mediante bollettino di c/c postale n° 76816420 appositamente predisposto ed intestato a Comune di Paesana I.C.I. Servizio Tesoreria (i contribuenti che hanno già pagato l'I.C.I. nell'anno precedente ricevono il bollettino di versamento senza alcun importo al domicilio indicato sull'ultimo bollettino di versamento pagato).

Si ricorda che, ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con **arrotondamento** all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 2,00 di imposta annua per l'anno in corso.

### Dichiarazione I.C.I.

La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata se nel corso dell'anno precedente:

- si è acquistato o venduto un'unità immobiliare;
- si è costituito o estinto sugli immobili un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'I.C.I.;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche (es. immobili che non hanno più la caratteristica di abitazione principale o che viceversa hanno acquisito detta caratteristica);
- si sono variate le caratteristiche dell'immobile con conseguente variazione di rendita;
- le aree fabbricabili hanno aumentato/diminuito il valore.

La Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel Comune di Paesana, utilizzando l'apposito modello ministeriale disponibile presso il Settore Tributi Comunale a partire dal mese di giugno, oppure presso le rivendite autorizzate, in uno dei seguenti modi:

1. con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata;
2. con consegna diretta all'ufficio tributi che restituisce la copia con la ricevuta.

entro il termine utile di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione.

Per le variazioni intervenute a seguito di successione apertasi dal 25/10/2001 non vi è più l'obbligo di dichiarazione salvo i casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

### **Modalità applicazione ravvedimento operoso**

Se il versamento avviene **entro 30 gg.** dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, **sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% (0,008 % dal 01.01.2008) giornaliero.**

Se il versamento avviene **entro 1 anno** dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, **sanzione del 6% e interessi dello 0,007% (0,008 % dal 01.01.2008) giornaliero.**

### **I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO I SEGUENTI UFFICI:**

UFFICIO TRIBUTI (si consiglia di prendere appuntamento)

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 ed il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Telefono n. 0175 / 94105 Fax n. 0175 / 987206

E-mail: [serviziotributi.comune@paesana.it](mailto:serviziotributi.comune@paesana.it) serviziofinanziario.comune@paesana.it

## **TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Presupposto e commisurazione della tassa**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

### **Decorrenza della tassa**

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

### **Denuncia iniziale**

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

## **Denuncia di cessazione**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.

La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Paesana, le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.

Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se la stessa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## **Modalità di presentazione delle denunce**

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'Ufficio Tributi che ne rilascia fotocopia ovvero tramite posta o mediante fax.

## **Pagamento della tassa**

La Tarsu può essere pagata a saldo utilizzando il bollettino con la scritta **IMPORTO TOTALE** oppure a rate mediante i restanti bollettini allegati al documento ricevuto dal contribuente su c/c postale n° 15728124 intestato a Comune di Paesana Servizio Tesoreria